

Bruxelles, 21 marzo 2017
(OR. en)

7286/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0054 (NLE)**

PECHE 103

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
 (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

REGOLAMENTO (UE) 2017/ ... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2017/127
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio¹ fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nella 91a riunione (straordinaria) annuale, il 7-10 febbraio 2017, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (3) Nei regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca per gli anni precedenti il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spinarolo era fissato a zero nell'Oceano Atlantico nella zona internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Pertanto, il divieto di pesca dello spinarolo dovrebbe essere limitato a tale zona, mantenendo nel contempo l'attuale esenzione per i programmi di prevenzione.
- (4) Nella riunione annuale del 2016 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ha adottato alcuni limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Dal momento che tali limiti di cattura hanno un effetto diretto sulla flotta dell'Unione operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

¹ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

- (5) Il CIEM ha riesaminato il parere relativo allo stock di eglefino nella zona CIEM VIIa per il 2017. Tale stock è soggetto all'obbligo di sbarco e, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la maggiorazione per i rigetti precedenti è inclusa nelle possibilità di pesca. Risulta pertanto opportuno riesaminare il TAC per l'eglefino nel Mare d'Irlanda al fine di tenere conto dei pareri scientifici più recenti.
- (6) Nel regolamento (UE) 2017/127 il TAC per il cicerello era fissato a zero. I cicerelli sono specie dal ciclo vitale breve. I pareri scientifici per il cicerello sono disponibili nella seconda metà di febbraio, ma la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tali specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 23 febbraio 2017.
- (7) Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa. Tale programma scientifico potrebbe essere realizzato nel rispetto di specifiche condizioni, purché vi sia un accordo comune tra gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco in tale zona. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa fissata per detto stock.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (8) Il CIEM ha confermato che il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa non aveva avuto un effetto di conservazione su tali stock. Il TAC fissato non è stato pienamente utilizzato e altre misure potrebbero avere un impatto maggiore sullo status biologico dello stock. È opportuno pertanto rimuovere il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa e gestire tali stock facendo ricorso ad altre misure di conservazione.
- (9) Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia¹, la commissione mista ha fissato il livello delle possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (10) Nella quinta riunione annuale, il 18-22 gennaio 2017, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (11) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture e correggere alcuni riferimenti.

¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3).

- (12) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano dal 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (13) Il regolamento (UE) n. 2017/127 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

1) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;"

2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Limiti di cattura

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non supera i limiti di cattura stabiliti all'allegato IK."

3) all'articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:

"2bis. Gli Stati membri chiudono la pesca alle navi, battenti la loro bandiera, con reti da circuizione adibite alla pesca che utilizzano FAD, quando è stato raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca."

- 4) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
- "p) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X;"
- 5) gli allegati IA, IB, ID, IE, IJ e IID sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:
 - a) in tutto il testo dell'allegato IA, la frase "Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento" è sostituita dalla frase
"Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento";

- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	458 552 ⁽²⁾	TAC analitico	
Regno Unito	10 024 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	701 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	16 838 ⁽²⁾		
Unione	486 115		
TAC	486 115		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2% del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello							
	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	241 443	165 965	0	50 979	0	165	0
Regno Unito	5 278	3 628	0	1 114	0	4	0
Germania	369	254	0	78	0	0	0
Svezia	8 866	6 094	0	1 872	0	6	0
Unione	255 956	175 941	0	54 043	0	175	0
Totale	255 956	175 941	0	54 043	0	175	0

"

- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	2	(1)(2)	TAC analitico
Francia	5	(1)(2)	
Irlanda	97	(1)(2)	
Paesi Bassi	0	(1)(2)	
Regno Unito	42	(1)(2)	
Unione	146	(1)(2)	
TAC	146	(1)(2)	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 10 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (COD/*07A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.		

";

- d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda e la passera pianuzza per le acque dell'Unione delle zone IIa e IV è soppressa;

- e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	42	TAC precauzionale	
Francia	189	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	1 132		
Regno Unito	1 252		
Unione	2 615		
TAC	2 615		

";

- f) nella nota (2) della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo giallo nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1, è aggiunto il codice di dichiarazione "(POL/93411P)";
- g) nella tabella sulle possibilità di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, il codice di dichiarazione "(POK/2A3A4.)" è sostituito dal codice "(POK/2C3A4)";

- h) nella nota (3) della tabella sulle possibilità di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-VIIc e VIIe-VIIk, il codice di dichiarazione "(RJE/7FG)" è sostituito dal codice "(RJE/7FG.)";
- i) nella tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIIId, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

"(1) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).";

j) nella tabella sulle possibilità di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

"⁽³⁾ Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*2A4AN): 328
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

2. Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽²⁾		
Norvegia	4 389 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".		
⁽²⁾	Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2016 e il 30 aprile 2017.		

"

3. L'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:
- a) nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce vela nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, il codice di dichiarazione "(SAIL/AE45W)" è sostituito dal codice "(SAI/AE45W)";
 - b) nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce vela nell'Oceano Atlantico, a ovest di 45° O, il codice di dichiarazione "(SAIL/AW45W)" è sostituito dal codice "(SAI/AW45W)";
 - c) nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo, il codice di dichiarazione "(SWO/M)" è sostituito dal codice "(SWO/MED)".
4. Nell'allegato IE del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca dei granatieri nella zona FAO 48.3 Antartico il codice di dichiarazione "(SRX/F483.)" è sostituito dal codice "(GRV/F483.)".
5. Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 573,92	TAC analitico	
Paesi Bassi	8 209,35	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	5 270,13	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	9 061,6		
Unione	30 115		
TAC	Non pertinente		

".

6. L'allegato IID del regolamento (UE) 2017/127 e l'appendice 1 dello stesso allegato sono sostituiti dai seguenti:


"ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI
CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicereello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicereello	Riquadri statistici CIEM
1r	31-33 E9-F4; 33 F5; 34-37 E9-F6; 38-40 F0-F5; 41 F4-F5
2r	35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38-41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1
3r	41-46 F1-F3; 42-46 F4-F5; 43-46 F6; 44-46 F7-F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0
5r	47-52 F1-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7r	47-52 E6-F0

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



"